



Città di Castel San Pietro Terme
Provincia di Bologna
Polizia Municipale

☎ 051-943661 ☎ 051-948448 📞 Numero Verde 800-887398



Prot. N. 00 22560
Cat. 6 Cl. 7 Fasc.2

Ordinanza n. 185 /2015

Oggetto: Adozione di provvedimenti temporanei di limitazione della circolazione al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico a tutela della salute pubblica in attuazione dell'Accordo di Programma sulla Qualità dell'Aria 2015 - 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

Il comune di Castel San Pietro Terme aderisce all'Accordo di programma sulla qualità dell'aria per il 2015 - 2016 finalizzato in particolare "alla gestione dell'emergenza da PM₁₀" ed al progressivo allineamento ai valori fissati dalla UE di cui al D.lgs 155 DEL 13 AGOSTO 2010 sottoscritto in data 26 luglio 2012 fra la Regione, Province e Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

CONSIDERATO CHE:

La Regione Emilia-Romagna ha predisposto, a partire dal 2002 un Programma di interventi da adottare nel breve e medio periodo, entro le date previste dalla Direttiva 1999/30/CE, in tutti gli agglomerati della Regione, conformemente a quanto previsto all'art. 8 del D.Lgs. 351/99. Il Programma di interventi ha trovato concreta attuazione nella stipula degli Accordi di Programma sottoscritti da Regione, Province e Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

Nel frattempo sono stati approvati dalle Province della Regione Emilia-Romagna i piani di tutela e risanamento della qualità dell'aria, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni regionali (L.R. 3/99, L.R. 20/2000);

I provvedimenti di limitazione alla circolazione adottati negli anni precedenti, pur non risultando sufficienti, hanno contribuito, unitamente ad altre iniziative attivate dai soggetti sottoscrittori, al progressivo allineamento ai valori di qualità ambientale fissati dalle norme comunitarie e nazionali, in particolare al limite annuale del PM 10;

VALUTATA, pertanto, la necessità di migliorare l'efficacia delle azioni necessarie per ridurre il numero delle giornate in cui viene superato il limite di emissione per il PM₁₀ e per gli altri inquinanti normati, nella stagione invernale, mentre procede la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari a favorire il perseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria previsti dalle Direttive dell'U.E. e recepiti da ultimo con il D.lgs 155 DEL 13 AGOSTO 2010,

IN ATTUAZIONE DEL FATTO CHE l'Accordo di Programma sulla Qualità dell'Aria 2012/2015, prevede, all'art. 7, l'assunzione di provvedimenti di limitazione della circolazione in determinati orari e giorni;

Sentito il parere favorevole della Conferenza Permanente del Traffico;

Visti gli art. 5 e 7 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/92 e successive modifiche, relativi alla regolamentazione della circolazione;

O R D I N A

- 1. Dal 12/10/2015 al 31/03/2016 il divieto di circolazione dinamica nel centro abitato di Castel San Pietro Terme e della frazione di Osteria Grande dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 18.30** dei veicoli ad accensione comandata (benzina) precedenti all'Euro 1 e dei veicoli ad accensione spontanea (diesel) precedenti all'Euro 2 e degli autoveicoli diesel euro 2 NON dotati di filtro antiparticolato, dei ciclomotori e dei motocicli a due tempi precedenti alla normativa Euro 1, anche se provvisti di bollino blu, nonché dei veicoli diesel di tipo M2,M3,N1,N2 o N3 precedenti all'Euro3, ovvero non dotati di filtro antiparticolato con marchio di omologazione e inquadrabili, ai fini dell'inquinamento da massa di particolato, quali Euro 3 o categoria superiore.

Le direttive della Comunità Europea che individuano le categorie di appartenenza dei veicoli sono riportate nell'allegato A.

Sono esclusi dal divieto di circolazione i seguenti veicoli:

- a) autovetture con almeno tre persone a bordo (car-pooling) se omologate a 4 o più posti e con 2 persone se omologate a 2 posti
- b) autovetture condivise (car sharing)
- c) elettrici o ibridi funzionanti con motore elettrico;
- d) funzionanti a metano e a GPL;
- e) veicoli ad accensione spontanea (diesel) dotati di filtro antiparticolato (FAP), dei quali risulti annotazione sulla carta di circolazione ovvero da apposita autocertificazione rilasciata dal concessionario che ha venduto il veicolo;
- f) ciclomotori e motocicli Euro 2 e superiori (conformi alle direttive 97/24/CE cap 5 fase II, 2005/51/CE fase A);
- g) veicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall'art. 54 comma 2 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada. (allegato B)

- 2. Dal 08/11/2015 al 29/11/2015 e dal 10/01/2016 al 27/03/2016 il divieto della circolazione dinamica nel centro abitato del comune di Castel San Pietro Terme e della frazione di Osteria Grande il GIOVEDÌ' dalle 08.30 alle 18.30** anche alle seguenti categorie di veicoli:

- autoveicoli a benzina Euro 1, Euro 2 ed Euro 3
- autoveicoli diesel Euro 3 non dotati di filtro antiparticolato
- ciclomotori e motocicli Euro 1

Sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli a motore:

- a) autovetture con almeno tre persone a bordo (car-pooling) se omologate a 4 o più posti e con 2 persone se omologate a 2 posti;
 - b) autovetture condivise (car sharing)
 - c) elettrici o ibridi funzionanti con motore elettrico;
 - d) funzionanti a metano e a GPL;
 - e) veicoli ad accensione spontanea (diesel) euro 4 e superiori e veicoli ad accensione spontanea euro 3 dotati di filtro antiparticolato omologato (FAP), dei quali risulti annotazione sulla carta di circolazione ovvero da apposita autocertificazione rilasciata dal concessionario che ha venduto il veicolo;
 - f) veicoli ad accensione comandata (benzina) Euro 4 e superiori (omologati ai sensi della direttiva 98/69 CE B e successive);
 - g) veicoli ad accensione spontanea (diesel) di tipo M2, M3, N1, N2 o N3 omologati euro 3 e categorie successive, dotati di filtro antiparticolato (FAP), dei quali risulti annotazione sulla carta di circolazione ovvero da apposita autocertificazione rilasciata dal concessionario che ha venduto il veicolo;
 - h) ciclomotori e motocicli omologati conformemente alle direttive europee a euro 1 e superiori
- ;

i) veicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall'art. 54 comma 2 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada. (allegato B)

3. Questa ordinanza è sospesa:

- a. **in tutte le giornate festive comprese tra il 05/10/2015 ed il 31/03/2016;**
- b. **tutti i giorni dal 13/12/2015 al 03/01/2016.**

4. Il divieto previsto al punto 2) dell'ordinanza è revocato nei casi in cui per sette giorni consecutivi antecedenti al giorno di controllo, individuato nella giornata di martedì, non si verificano superamenti del valore limite giornaliero di PM 10 sul territorio regionale. Nelle giornate in cui è sospeso il divieto di circolazione, rimangono in vigore le disposizioni indicate al precedente comma 1).

Ai veicoli cui è vietata la circolazione è comunque consentito entrare nel centro abitato esclusivamente se, trovandosi in circolazione nell'autostrada A14 siano costretti a deviare sulla via Emilia per interdizione della circolazione sulla medesima Autostrada, fino alla riapertura al traffico, oppure per raggiungere i parcheggi scambiatori al servizio delle Stazioni FF.SS. e al servizio dell'autostazione ATC e delle fermate ATC;

DISPONE

L'esclusione dalle limitazioni alla circolazione di cui alla presente Ordinanza dei seguenti veicoli:

- *veicoli di emergenza, di soccorso, compreso il soccorso stradale;*
- *veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione ordinaria di impianti pubblici e privati, a servizio delle imprese e della residenza, nonché veicoli in servizio di recapito/raccolta postale e assimilati, come attestato dall'ente o dalla ditta che esercita il servizio;*
- *veicoli di sicurezza pubblica e degli Ufficiali Giudiziari;*
- *veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità con certificazione del datore di lavoro e veicoli di personale scolastico che svolge l'attività in più plessi scolastici o che si trova in condizione di dover effettuare spostamenti necessari all'espletamento di attività didattiche essenziali, come attestato dai dirigenti scolastici;*
- *carri funebri e veicoli al seguito, veicoli componenti cortei matrimoniali, nonché veicoli al servizio di ministri del culto per esigenze improrogabili legate all'esercizio delle loro funzioni;*
- *veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza privata e veicoli addetti al trasporto valori;*
- *veicoli per trasporto persone immatricolati per il pubblico trasporto (taxi, n.c.c., autobus di linea e non);*
- *veicoli al servizio di persone invalide provvisti dell'apposito contrassegno;*
- *veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria; veicoli utilizzati per il trasporto di persone che si rechino o provengano da strutture di Pronto Soccorso;*
- *veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine; veicoli utilizzati per assistenza domiciliare privata con attestazione della necessità rilasciata dal medico curante;*
- *veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);*
- *veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e latticini);*
- *veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli degli ambulanti che si recano o di ritorno dai mercati;*
- *veicoli adibiti al trasporto di carburanti, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;*
- *veicoli adibiti alla manutenzione ordinaria di pozzi neri o condotti fognari;*

- *veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica e veicoli degli Operatori dell'informazione con certificazione del datore di lavoro o muniti di tessera di riconoscimento;*
- *veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di strutture pubbliche e di assistenza socio-sanitaria, di scuole e cantieri;*
- *veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);*
- *veicoli di proprietà dello Stato, della Regione Emilia Romagna, delle Amministrazioni provinciali e comunali, della Azienda USL, ARPA, ATC, AMI/HERA, e simili;*
- *veicoli utilizzati per il solo accompagnamento e ritiro degli alunni di asili nido, materne, elementari, medie inferiori; questi veicoli possono circolare nelle zona interdetta per 30 minuti antecedenti e 30 minuti successivi all'entrata e all'uscita dell'alunno, la circolazione è finalizzata all'accompagnamento ed al ritiro;*
- *veicoli di agenti di commercio muniti di certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio;*
- *veicoli in dotazione ad imprese, limitatamente ai percorsi di trasferimento dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo al luogo dell'intervento e/o di servizio;*
- *veicoli a servizio di persone soggiornanti presso alberghi situati nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dall'albergo medesimo;*
- *veicoli in uso a persone, di servizio presso strutture pubbliche;*
- *veicoli autorizzati dalla Polizia Municipale per improrogabili ed urgenti esigenze non comprese nell'elenco di cui sopra.*

DISPONE INOLTRE CHE:

- Per consentire l'attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile gli eventuali contrassegni ed autorizzazioni alla circolazione e di esibire, su richiesta, agli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni indicate ai punti precedenti. L'uso improprio del contrassegno/autorizzazione o certificazione ne comporta il ritiro.
- Il presente provvedimento sia reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione, oltre all'affissione della medesima all'Albo Pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici.

DATO ATTO CHE:


Nella zona del centro storico del Capoluogo di Castel San Pietro Terme, continua ad operare la precedente ordinanza di chiusura che prevede il divieto di circolazione nelle seguenti giornate ed orari:

- dalle ore 20,30 del sabato fino alle ore 16,00 del lunedì seguente;
- dalle ore 20,30 del prefestivo fino alle ore 24,00 del festivo seguente.

SI RENDE INFINE NOTO CHE:

- L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente Ordinanza è punita con sanzione amministrativa mediante pagamento della somma prevista dall'art.7 del D.Lgs. 30/04/1992 n.285 (Codice della Strada) e successive modificazioni.

Castel San Pietro Terme, - 3 OTT. 2015



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Stefano Bolognesi